



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 32 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 02/11/IA del 25.03.2011** – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (**S.Pre.S.A.L.**).

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale n.° 02/11/IA del 25.03.2011 di accertamento di illecito amministrativo da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 301 – *bis* D.Lgs. 106/09 integrativo del D.Lgs. n.° 81/08, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato, in data 03.10.2010 con verbale di Ispezione n.° 247/SPreSAL, dagli operatori UPG Dr. Mariano Conticello e UPG Dr. Luigi Bongiovanni presso il cantiere di Scicli **dell'Impresa Ecologica di BUSO Giuseppe**, esercente la raccolta di rifiuti solidi urbani, con sede legale in Giarratana (RG) via Madonna Delle Grazie n.° 92/A, di cui è titolare il Sig. BUSO Giuseppe, nato a Ragusa il 16.09.1967 in Giarratana via Madonna delle Grazie n.° 92/A ;

Atteso che con il citato verbale al predetto Sig. BUSO Giuseppe è stata rilevata la violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in quanto ha ommesso di **"vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità"**;

Accertato che la notifica del suddetto verbale è regolarmente avvenuta tramite raccomandata con A.R. in data 1.4.2011 a mani della moglie Iachininoto Francesca;

Atteso che, ai sensi dell'art. 301- *bis* del D.lgs n.° 106 del 3.08.2009 – *integrativo del D.Lgs n.° 81/2008* che prevede la possibilità di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, avendo il trasgressore regolarizzato la posizione esibendo i certificati di idoneità alla Mansione Specifica dei lavoratori in data 18.3.2011, è stato ammesso al pagamento della sanzione minima prevista di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Considerato che è decorso inutilmente il termine, come sopra assegnato, per cui con Raccomandata A.R. del 17.06.2011, il Servizio Prevenzione comunicava al contravventore Busso Giuseppe che il termine di 60 giorni era scaduto esattamente in data 31.05.2011 senza che fosse pervenuta l'attestazione di pagamento della sanzione minima, con ciò volendo sollecitare la trasmissione di eventuale attestazione ove il pagamento fosse avvenuto;



Atteso che nessuna attestazione di pagamento è stata trasmessa dal trasgressore al S.Pre.S.A.L.;

Ritenuto che ai sensi dell'art.5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I : *"Nel caso in cui l'obbligato non effettui il pagamento dovuto, l'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio Affari Generali, legali e contenzioso dell'ASP di appartenenza che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"*

Vista la nota prot. n.° 1730 del 29.05.2012 con la quale il Direttore del S.Pre.S.A.L. ha trasmesso la pratica per il recupero della sanzione non pagata al Servizio Affari Generali, legali e Contenzioso dell'ASP, in quanto investito, dal citato articolo 5 del D.A. 0304 del 20.2.2012, del *"recupero coattivo delle sanzioni dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"* conferendo, pertanto, all'ASP in caso di mancato pagamento della sanzione non opposta, una potestà ordinatoria nella materia in questione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è a carico del Sig.BUSSO Giuseppe, nato a Ragusa il 16.09.1967 e residente in Giarratana via Madonna delle Grazie n.° 92/A nella qualità di datore di lavoro e titolare della omonima ditta , il quale pur avendo regolarizzato la posizione dei lavoratori esibendo i certificati di idoneità alla loro mansione specifica in data 18.3.2011, non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione minima di €. 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. n.° 81/2008.

VISTO il D. Lgs. 106/2009.

VISTO l'art .5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I

Ordina

al Sig. BUSSO Giuseppe, nato a Ragusa il 16.09.1967 residente in Giarratana (RG) via Madonna delle Grazie n.° 92/A , nella qualità di datore di lavoro e titolare della omonima Impresa ecologica, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (verbale n.° 02/11/IA del 25.03.2011) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso il Servizio Affari Generali dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **BUSSO Giuseppe**, in premessa generalizzato, residente in Giarratana, via Madonna Delle Grazie n.° 92/A nella qualità di datore di lavoro e titolare della ditta ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Prevenzione SPreSAL dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 23 GIU. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/9
Dott. Vita Amato*

